

## **Indice di tempestività dei pagamenti – per tutto l' Anno 2022**

In attuazione del Dpcm del 22.09.14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14.11.2014, n. 265, che consente alle Pa di dare attuazione all'obbligo di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti ( I.T.P.), previsto dall'art. 33, comma 1 del Dlgs 33/13, così come modificato dal Dl 66/14, è stato pubblicato sulla pagina web dell'Agenzia l'indice di tempestività dei pagamenti relativi alle fatture pervenute **dal 01.01.2022 al 31.12.2022**.

Per il calcolo dell'indicatore trimestrale, sono state seguite le modalità previste dall'articolo 9 del Dpcm 22.09.14.

L'indicatore è stato calcolato determinando la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Per il calcolo dei tempi, sono stati selezionati i seguenti parametri:

- a. per “giorni effettivi”, sono stati considerati tutti i giorni da calendario, compresi i festivi. Dal calcolo dell'indicatore sono stati esclusi i periodi in cui la somma era inesigibile, essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso;
- b. per “data di scadenza”, è stato considerato il termine entro il quale la fattura (o la richiesta equivalente di pagamento) doveva essere pagata, ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 231/2002 (30/60 gg.);
- c. per “data di pagamento”, è stata considerata la data effettiva di pagamento del fornitore, coincidente con la data di emissione dell'ordinativo/mandato di pagamento, successivamente inviato in tesoreria.

Alla base della procedura riportata sopra, vi è un processo di tracciabilità della spesa.

Relativamente ai pagamenti effettuati dal **01.01.2022** al **31.12.2022** sono stati rilevati i seguenti valori:

**- indice di tempestività dei pagamenti - 13,790 giorni** ( meno 13,790 – valore ponderato ).